

Civile Ord. Sez. 3 Num. 9230 Anno 2026  
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO  
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE  
Data pubblicazione: 12/04/2026



## **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11286/2024 R.G. proposto da:  
BRUNO FRANCESCO SAVERIO, rappresentato e difeso da se stesso  
(BRNFNC62T07G964Y)

-ricorrente-

contro

WINDTRE S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato TRONCI  
MARCO (TRNMRC72R30D862H)

-controricorrente-

nonché contro

FASTWEB S.P.A., rappresentato e difeso dall'avvocato BIGONI ALESSANDRO (BGNLSN70P25D548G)

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 518/2024 depositata il 21/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

### **FATTI DI CAUSA**

Il ricorrente ha avuto, quale operatore telefonico per il suo studio legale, la società Fastweb spa. Ha poi deciso di interrompere il rapporto e passare a Wind Tre spa, ma, da un lato, Fastweb ha interrotto il servizio, e, dall'altro, Wind non lo ha attivato, con la conseguenza che lo studio legale è rimasto privo di linea telefonica per oltre tre mesi.

Il ricorrente ha dunque dovuto cambiare numero, con un terzo operatore, pur ricevendo ugualmente fatture di pagamento da Wind e Fastweb.

Ha agito in giudizio contro le due compagnie per chiedere il risarcimento del danno e lo storno delle fatture del periodo non coperto da servizio.

Entrambe le società si sono difese. La Wind ha sostenuto di non avere mai ricevuto la linea da Fastweb (precedente gestore) che invece ha ceduto il numero a Telecom, e dunque non ha potuto attivarla; la seconda ha sostenuto di non avere ricevuto la corretta richiesta di migrazione.

Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda, ritenendo generiche le allegazioni sia quanto all'inadempimento che al danno.

Anche la Corte di Appello, che ha confermato la decisione di primo grado, ha ritenuto il difetto di prova del danno, fatto consistere dall'attore nella perdita di clientela e di occasioni di guadagno, tuttavia, secondo i giudici di merito, non dimostrate in modo specifico.

Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte del Bruno, con cinque motivi di censura, di cui chiedono il rigetto sia WindTre spa, che Fastweb spa, entrambe costituite con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 112 e 115 cpc.

La tesi è la seguente.

La Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda ricorrendo alla "ragione più liquida", ossia osservando che non era stata fornita prova, e neanche allegazione, del danno subito; che occorreva invece dare dimostrazione specifica delle perdite avute a causa della interruzione del servizio telefonico.

E dunque non vi era bisogno di accertare l'inadempimento.

Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe dovuto invece evitare quel criterio e decidere la domanda di inadempimento, accertato il quale, il riconoscimento del danno subito sarebbe logicamente scaturito.

2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 112, 115, 116, c.p.c. e 1218, 1226, 1227 c.c.

E' svolgimento del precedente.

Si ribadisce che <<la Corte, attraverso la documentazione prodotta e le allegazioni suesposte, avrebbe dovuto accertare l'inadempimento, in via esclusiva ovvero in via concorrente delle società convenute; una volta accertato l'an, la Corte avrebbe dovuto procedere alla quantificazione del danno da perdita di chance secondo una valutazione necessariamente equitativa >> (p. 14).

Inoltre, la Corte, nel ritenere che non era stata fornita prova alcuna del danno, non ha tenuto conto che lo studio era attivo sin dal 1991 ed ha liquidato tale allegazione con l'affermazione che molti studi sono inattivi, o possono esserlo.

Questi due motivi sono logicamente connessi e sono fondati. Il criterio della ragione più liquida può essere espresso nel modo seguente: << *L'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postula che essa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, si presenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità di condurre alla definizione del giudizio; tale principio non opera nell'ipotesi in cui le diverse ragioni si caratterizzino per il fatto di condurre potenzialmente ad esiti definitivi reciprocamente non sovrapponibili, con la conseguenza che l'illegittimo assorbimento in tal modo disposto comporta il vizio di omessa pronuncia*>> (Cass. 693/2024).

Il che significa che si può prospettare una omessa pronuncia sulla questione (o domanda) assorbita, quando l'assorbimento sia illegittimo, e cioè quando l'esame di quella domanda avrebbe portato ad un esito diverso.

Qui la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che, quale conseguenza dell'inadempimento, il ricorrente ha chiesto il risarcimento di una perdita di chance. Non ha chiesto il risarcimento di un danno effettivo e finale.

E' principio di diritto che << *in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di "chance", atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo, sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai*

*parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa>> (Cass. 14916/2018)*

E la liquidazione equitativa può essere fatta <<*senza che sia necessario dimostrare l'avvenuta contrazione dei redditi del danneggiato>> (Cass. 27633/2023).*

Come questa Corte ha chiarito, il diritto al risarcimento della perdita di chance <<*ha, in tutta evidenza, maggiore pregnanza allorquando l'utenza telefonica afferisca ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 03/08/2017, n. 19342); né l'esistenza del danno può essere negata per il solo fatto -rilevato dalla Corte territoriale- che non siano stati depositati documenti fiscali a dimostrazione del decremento reddituale; tale omissione può certamente incidere sulla liquidazione del risarcimento, ma non consente di escludere che un danno vi sia comunque stato in ragione di ciò che, in mancanza della condotta d'inadempimento del gestore, l'utente in via di ragionevole probabilità avrebbe potuto invero conseguire; e che tale danno possa essere liquidato in via equitativa>> (Cass., 29/9/2023, n. 27633; Cass. n. 19497 del 2017), la quale è ammessa non solo quando la prova del danno sia impossibile, ma anche quando sia difficile (Cass. 2831/2021).*

Invece, i giudici di merito, prescindendo dall'accertamento dell'inadempimento, e dunque dalle modalità in cui è avvenuto, dalla sua durata e dalle altre circostanze concrete e rilevanti ai fini del danno, hanno rigettato la domanda asserendo un difetto di prova della perdita patrimoniale, dunque del danno finale, ossia pretendendo la dimostrazione che si era verificato un effettivo danno patrimoniale, attraverso una affermazione del genere: <<*Ed infatti, poiché il danno di cui si discute va calcolato applicando il cd. coefficiente di riduzione (risultante dal concreto grado di probabilità di conseguire il risultato utile sperato) al bene finale cui si aspirava (cfr. Cass. n. 15759/01), è evidente come sia necessario conoscere quale fosse quest'ultimo>>.*

Il che significa richiedere la prova del danno finale per poter calcolare su quest'ultimo la percentuale di chance. La decisione invocata dalla Corte di Appello (Cass. 15759/2001) invece ha richiesto l'allegazione del risultato finale solo ai fini della stima della probabilità perduta di quest'ultimo, non già ai fini della prova dell'an.

Ed infatti questa è la massima: *<<In tema di responsabilità professionale (nella specie, di un dottore commercialista), la negligenza del professionista che abbia causato al cliente la perdita della "chance" di intraprendere o di proseguire una lite in sede giudiziaria determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell'"an" - una volta accertato l'inadempimento contrattuale sotto il profilo della ragionevole probabilità che la situazione lamentata avrebbe subito, per il cliente, una diversa e più favorevole evoluzione con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale -, ma solo, eventualmente, sotto quello del "quantum", dovendo tale danno liquidarsi in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili, ed assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito di un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo (deducibile, quest'ultimo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta), ovvero ricorrendo a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ.>>.*

Questo precedente, a ben vedere, conferma la tesi per cui l'accertamento dell'inadempimento *<< determina un danno per il quale non può, di regola, porsi alcun problema di accertamento sotto il profilo dell'"an">>.*

Ma, al di là di tale precisazione, resta il fatto che qui la Corte di Appello ha preteso l'onere di allegazione e prova di un danno finale ed effettivo a fronte della domanda di un danno da perdita di chance, per la cui prova vale quanto detto in precedenza.

E dunque in ciò ha anche violato il criterio della ragione più liquida, come sopra evidenziato, avendo ritenuto assorbito l'accertamento dell'inadempimento che, invece, poteva tornare decisivo per farne presumere un danno da perdita di chance.

3.- Con il terzo motivo si prospetta violazione degli articoli 112, 115 cpc.

Si denuncia omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ossia del danno alla immagine: <<La sentenza impugnata è priva di qualsiasi riferimento al richiesto danno all'immagine, oggetto dei motivi di specifica impugnazione>>.

Il motivo è fondato.

La domanda era stata formulata, ed, a seguito del rigetto, vi era stata specifica impugnazione indicata dal ricorrente a pagina 18 del ricorso.

4.- Con il quarto motivo si prospetta violazione degli articoli 112, 115 c.p.c., 1218 e 2697 c.c.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui non ha ammesso le prove testimoniali ed ha omesso di valutare quelle documentali in atti: << la Corte ritiene che la prova non sia stata fornita, e per altro verso nemmeno prende in considerazione, né motiva, sulla documentazione prodotta e sulle richieste di prova>> (p. 21)

Il motivo può considerarsi assorbito, dovendo la Corte di Appello procedere all'accertamento del danno da perdita di chance, omesso nel precedente grado sulla base degli argomenti contestati con i motivi precedenti.

5.- Con il quinto motivo si prospetta violazione degli articoli 112,115, c.p.c., 1218, 2697 c.c.

La censura è la seguente.

In primo grado era stata formulata domanda di accertamento negativo del credito di Fastweb, che aveva emesso fatture, richiedendo dunque il pagamento per prestazioni non effettuate.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il ricorrente non avesse contestato le allegazioni di Fastweb, o, meglio, che avesse accettato il rimborso in una certa misura, *<<di guisa che, dovendosi considerare provata l'emissione di note di credito per importi superiori rispetto a quelli non dovuti, la domanda di accertamento negativo in esame va rigettata >>* (sent. primo grado).

Su tale capo di decisione, proposto appello, i giudici di secondo grado hanno ritenuto questa questione assorbita, al pari delle altre, dalla mancata prova del danno.

Il motivo è fondato.

La questione era affatto diversa da quella del danno da perdita di chance, con la conseguenza che l'affermazione della Corte di Appello secondo cui il ricorso andava interamente rigettato, sul presupposto che la domanda di risarcimento era infondata, non può considerarsi come pronuncia implicita ed implicito rigetto, poiché il rigetto, per l'appunto, è motivato sulla base della mancanza di prova di una domanda diversa: qui era chiesto altro, ossia il diritto all'accertamento negativo di una pretesa da parte di Fastweb.

In altri termini, oltre alla domanda di risarcimento, il ricorrente aveva proposto quella di accertamento negativo del credito del gestore telefonico. L'una non presuppone l'altra.

Quella di accertamento negativo del credito era stata rigettata in primo grado, ed il ricorrente aveva proposto appello su tale capo di decisione, con la conseguenza che la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi, e non già ritenere la questione assorbita dal rigetto dell'altra domanda, del tutto autonoma rispetto a questa.

Il ricorso va dunque accolto nei suindicati termini e la decisione cassata in relazione con rinvio, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 06/11/2025

Il Presidente  
LUIGI ALESSANDRO SCARANO